



Consiglio Regionale
Il Consigliere



PROGETTO DI LEGGE
di Pier Gianni Prosperini (A.N.)

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA

ART. 1

Oggetto della Legge

La presente legge definisce e regola la professione di Guida Ambientale Escursionistica.

ART. 2

Figura professionale

E' Guida Ambientale Escursionistica chi, in forma professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone, assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrare tutti gli aspetti ambientali, gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire inoltre elementi di educazione ambientale permettendo una fruizione stimolante e partecipativa da parte dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi che di volta in volta saranno ritenute più opportune. La Guida Ambientale Escursionistica svolge le seguenti attività:
conduce in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, escludendo quei percorsi che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi;
conduce in ambienti e/o strutture espositive di carattere naturalistico etnografico;
può affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

Nell'esercizio della loro attività professionale le Guide Ambientali Escursionistiche:
favoriscono l'apprendimento di caratteristiche e tecniche legate all'escursionismo ambientale;
individuano, in collaborazione con Enti e/o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici per tutti gli ambienti naturali e stabiliscono l'opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati (giardini, parchi urbani) per renderli didatticamente fruibili;
collaborano alla manutenzione degli itinerari ed alla manutenzione della segnaletica;
collaborano con gli enti preposti alla promozione del turismo.

Il possesso di abilitazioni riconosciute all'insegnamento di discipline specialistiche in ambito terrestre, montano, acquatico ed equestre consente l'utilizzo di tali specialità nell'esercizio dell'attività di Guida Ambientale Escursionistica.

La Guida Ambientale Escursionistica può svolgere la propria attività su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite dalla presente legge.

ART. 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell'Unione Europea o permesso di soggiorno;

maggior età;

diploma di scuola media superiore (5 anni);

abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui al successivo art.6 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in un'altra Regione italiana o Stato membro dell'Unione Europea;

idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del Comune di residenza o da un centro medicina dello sport;

non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

non avere in corso procedimenti penali relativi ai reati in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite.

Possono esercitare l'attività di Guida Ambientale Escursionistica in Lombardia i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea non residenti in Lombardia che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia, previo inoltro della domanda di iscrizione alla Regione Lombardia, che, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia, accerta la sussistenza di tali presupposti e requisiti.

ART. 4

Registro regionale

E' istituito, ai fini di pubblicità e statistica, il registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Il registro è costituito presso la direzione generale competente della Giunta regionale, che provvede all'aggiornamento.

Possono iscriversi al Registro Regionale tutti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione di cui all'articolo 7..

Per ogni iscritto al Registro Regionale debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite.

ART. 5

Abilitazione professionale

L'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica si consegue mediante la frequenza dell'apposito corso culturale tecnico didattico, di cui al successivo art. 6 ed il superamento del relativo esame, di cui al successivo art. 7.

I corsi sono organizzati dalla Regione con la collaborazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 6

Corsi di qualificazione

La Giunta Regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, promuove almeno ogni due anni un corso di formazione e preparazione.

Il corso di qualifica ha una durata minima di 800 ore e prevede una preparazione culturale, tecnica, didattica e di pronto soccorso, secondo regolamento della Giunta regionale.

ART. 7

Esami di abilitazione

Gli esami per l'abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica sono indetti al termine di ogni corso di qualificazione dalla Regione e vengono effettuati davanti all'apposita Commissione Regionale, di cui al successivo art. 8 e consistono nelle seguenti prove:
teorico culturale;
tecnico pratica.

L'ammissione agli esami di cui al 1 comma è subordinata alla frequenza del corso di qualifica.

La Giunta Regionale pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione, i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima della data delle prove stesse.

ART. 8

Commissione d'esame

La Commissione d'esame è nominata dal Presidente della Giunta Regionale e presieduta dall'Assessore al Turismo o un suo delegato.

La Commissione è composta da:
un dirigente della competente direzione generale della Giunta regionale in materia di turismo;
due Guide Ambientali Escursionistiche iscritte nel Registro Regionale e scelte tra i nominativi proposti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
un medico specialista in primo soccorso;
due esperti naturalisti;
un esperto in lingue straniere.

Ai componenti della Commissione Regionale sono corrisposti un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale

La Commissione è rinnovata ogni due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 9

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

L'iscrizione nel registro regionale ha validità triennale. Allo scadere del triennio l'interessato deve presentare il certificato di idoneità psico-fisico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

Le Guide Ambientali Escursionistiche hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento le cui modalità sono determinate con regolamento regionale.

ART.10

Tariffe

I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare, vengono fissati dalla Giunta Regionale, sentite le proposte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta Regionale ne valuta triennialmente la congruità

Le tariffe di cui al comma precedente sono applicate su tutto il territorio regionale.

ART. 11

Obblighi professionali

Le Guide Ambientali Escursionistiche hanno l'obbligo di prestare aiuto al cliente in difficoltà e di tenere comportamenti tali da non pregiudicare l'incolumità altrui, nonché di prestare la propria opera di soccorso.

Le Guide Ambientali Escursionistiche devono garantire lo svolgimento dell'escursione nella massima sicurezza per i propri clienti adeguando la progressione alle effettive capacità degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

ART. 12

Sanzioni Amministrative

Chiunque eserciti l'attività di Guida Ambientale Escursionistica senza essere provvisto di abilitazione o senza essere iscritto nel registro regionale di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.250 a euro 5.000.

Chiunque applichi tariffe superiori a quelle determinate dalla Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.250 a euro 5.000.

Chiunque contravvenga al disposto di cui all'art. 11, comma 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.250 ad euro 5.000.

ART.13

Norme transitorie e finali

In sede di prima attuazione e, comunque, non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno svolto nel territorio della Regione Lombardia, nell'ultimo quinquennio, 50 giornate lavorative con un minimo di 25 all'anno, documentabili fiscalmente, sono di diritto iscritti nell'elenco regionale, previa presentazione di apposita domanda nonché di una relazione sull'attività svolta.

La Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione della presente legge.

Pier Gianni Prosperini
Consigliere Regionale di A.N.